

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA

**Area anagrafica
registro delle imprese
abilitazioni all'esercizio di attività economiche**



**Prontuario
per la presentazione di istanze da parte di
cittadini comunitari e stranieri o contenenti
atti e documenti formati all'estero o da far
valere all'estero**

XII edizione
30 aprile 2019

Il Conservatore
del registro delle imprese
Antonio d'Azzeo

Il funzionario
Paolo Marianacci

Indice

CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.) E ADERENTI ALL'AREA DI LIBERO SCAMBIO (E.F.T.A.)	4
Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)	5
IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA	7
Libera prestazione di servizi	7
Libertà (diritto) di stabilimento	9
Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile".....	9
CITTADINO COMUNITARIO CHE DEVE DIMOSTRARE REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ IN ITALIA	10
Direttiva professioni - Requisito professionale	10
Tessera professionale europea (EPC)	14
Requisito di onorabilità	15
Requisito di capacità finanziaria	15
Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far valere in uno Stato dell'Unione	16
Servizio di orientamento per i cittadini (CSS) – Solvit- “Guida alle qualifiche” - Imi (International Market Information).....	16
CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)	18
Il visto d'ingresso	18
Soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio – Area Schengen.....	18
Il visto d'ingresso per lavoro autonomo	21
I parametri finanziari	21
Il nulla-osta	23
PERMESSO DI SOGGIORNO	24
Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno).....	24
Carta blu UE.....	29
Visto o permesso di soggiorno per start up.....	29
Visto o permesso di soggiorno per investitori.....	30
Comunicazione alla Questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri costituito presso l'I.N.P.S.....	30
La condizione di reciprocità	31
Adempimenti a cura del notaio.....	32
APOLIDI E RIFUGIATI (ASILO POLITICO)	33
CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI	34
Legalizzazione di firme - Atti formati all'estero (L).....	34
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori.....	35
L'Apostille (A).....	37
Dispensa dalla legalizzazione e dall'Apostille (D).....	38
Tabella riassuntiva	38
Paesi UE: semplificazione del riconoscimento dei certificati e dei documenti (esenzione da ogni forma di legalizzazione tra paesi membri).....	39
Riconoscimento di titoli di studio stranieri.....	41
Dichiarazione di equipollenza	41
Dichiarazione di corrispondenza/equivalenza	42
Riconoscimento requisiti professionali.....	42
Certificazioni per l'estero.....	43
NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44

AUTOTRASPORTATORI	45
Patente di guida: cittadini comunitari.....	45
Patenti di guida: cittadini stranieri (c.d. extracomunitari).....	45
Carta del conducente (carta tachigrafica conducente).....	45
Carta di qualificazione del conducente (CQC).....	46
Patente internazionale	46
RIFERIMENTI NORMATIVI	47
Cittadini comunitari.....	47
Cittadini c.d. “extracomunitari”	48
Norme comuni.....	51
Accordi e convenzioni internazionali.....	51
Norme relative a settori e attività particolari.....	52

CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.) E ADERENTI ALL'AREA DI LIBERO SCAMBIO (E.F.T.A.)

I **cittadini comunitari** hanno libero ingresso sul territorio nazionale e hanno il diritto di stabilirsi o di soggiornare nel territorio della Repubblica, nonché di esercitare attività di impresa (lavoro autonomo).

I **ventotto paesi dell'Unione Europea** sono:

Austria	Grecia	Regno Unito (Gran Bretagna / Inghilterra: in via di uscita dalla UE, prevista per massimo il 31 ottobre 2019)
Belgio	Irlanda (EIRE)	Cechia (ex Repubblica Ceca)
Bulgaria	Italia	Romania
Cipro (parte greca)	Lettonia	Slovacchia
Croazia	Lituania	Slovenia
Danimarca	Lussemburgo	Spagna
Estonia	Malta	Svezia
Finlandia	Olanda (Paesi bassi)	Ungheria.
Francia	Polonia	
Germania	Portogallo	



Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento, solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Si definisce "**cittadino comunitario**" (o dell'Unione) qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (U.E.).

I cittadini di **Islanda, Liechtenstein, Norvegia**, Paesi aderenti all'area di libero scambio (E.F.T.A.), per effetto dell'**Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)**, sono assimilati a quelli comunitari.

La **Svizzera**, quarto Paese aderente all'**E.F.T.A.**, non ha ratificato l'accordo, quindi i suoi cittadini non sono assimilati a quelli comunitari, anche se (rispettando procedure amministrative diverse) **godono comunque dello stesso trattamento**, poiché la **Confederazione svizzera** ha sottoscritto, il 21 giugno 1999, con la Comunità europea e i suoi Stati membri, un accordo sulla *libera circolazione delle persone*¹. L'accordo si applica pienamente, per quanto riguarda la parificazione ai cittadini comunitari, in relazione alla "libertà di stabilimento", mentre, per quanto riguarda la "libera prestazione di servizi", non può applicarsi pienamente finché nell'accordo stesso, in via di rinegoziazione in sede U.E., non verranno inserite anche le nuove disposizioni contenute nella direttiva 2005/36/CE.

I cittadini della **Repubblica di San Marino** godono dello stesso trattamento di quelli comunitari, in virtù della "Convenzione di amicizia e buon vicinato" stipulata con l'Italia fin dall'anno 1939.

Il **Principato di Monaco, Principato di Andorra e Città del Vaticano (Santa sede)**, non avendo aderito al trattato di Maastricht, sono (solo formalmente) assimilati ai Paesi cosiddetti extracomunitari.

Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)

Il cittadino comunitario in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino comunitario, o il suo familiare, deve presentarsi, **entro otto giorni** dall'ingresso sul territorio italiano, a un ufficio di polizia per **dichiarare la propria presenza**. Qualora non sia stata effettuata tale "*dichiarazione di presenza*", in caso di controlli di polizia e/o amministrativi, si presume che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

¹ Ratificato dall'Italia con legge 15 novembre 2000, n. 364 ed entrato pienamente in vigore il 1° giugno 2002

30 aprile 2019

La "**Dichiarazione di ospitalità**" viene rilasciata da chi si fa carico del mantenimento dello straniero ospitato; diversamente, la "**Comunicazione di ospitalità**" si riferisce al solo alloggio, come in albergo. In entrambi i casi va spedita alla Questura che, con la sua vidimazione, la rende equivalente alla "dichiarazione di presenza".

Dopo **tre mesi di soggiorno** nel territorio nazionale (condizionato al solo possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio) il cittadino comunitario è tenuto (si tratta di un diritto/dovere) a **iscriversi presso l'Anagrafe del Comune ove ha stabilito la propria residenza (=dimora abituale)**. A seguito della richiesta d'iscrizione il Comune rilascia, immediatamente, un'**attestazione** contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente nonché la data **della richiesta** e, successivamente, rilascia **l'attestazione di avvenuta iscrizione anagrafica** e la carta d'identità.

L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino comunitario (e assimilati: paesi EFTA, Svizzera e San Marino) dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe e si definisce come "**Attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea**".

Una delle condizioni che danno diritto al cittadino comunitario di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è quella di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano. In quest'ultimo caso la dimostrazione è data dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese, rilasciato dalla locale Camera di commercio, nonché dall'attestazione di attribuzione di partita I.V.A. Dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese si deve evincere o l'esercizio di un'attività economica o l'indicazione dell'attività denunciata ai fini I.V.A. L'eventuale attività autonoma non soggetta a iscrizione nel registro delle imprese viene dimostrata con la sola attestazione di attribuzione della partita I.V.A.. Il cittadino comunitario o assimilato, nel rispetto delle recenti norme di decertificazione, attesta l'iscrizione nel registro delle imprese e l'attribuzione della partita I.V.A. rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Dall'11 aprile 2007 il "*titolo abilitante al soggiorno*" (ovviamente, *dopo i primi tre mesi di permanenza*) per il cittadino comunitario è costituito, in sostanza, da un documento probante la sua iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, consistente nell'*attestazione* o nella *carta d'identità*, rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.

Al cittadino comunitario, pertanto, dalla medesima data, la Questura non rilascia più la "carta di soggiorno", che, invece, attualmente, continua a essere rilasciata ai soli familiari del cittadino dell'Unione non aventi cittadinanza comunitaria, per soggiorni superiori a tre mesi.

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia ha diritto al "soggiorno permanente" non più subordinato a condizioni come quella, già esemplificata, di essere lavoratore subordinato o autonomo. A richiesta dell'interessato il Comune, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, rilascia un *attestato* che, eventualmente, può essere sostituito da una

30 aprile 2019

istruzione contenuta nel microchip della carta d'identità elettronica, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

I cittadini dell'Unione e i loro famigliari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai trattati dell'Unione europea e alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

L'Ufficio ², nel caso di istanze non provenienti da notai ³, verifica la regolarità del soggiorno in Italia del cittadino comunitario e assimilato mediante la richiesta di esibizione, in alternativa, dei seguenti documenti:

- 1) **documento d'identità** (corrispondente alla carta di identità italiana) o **passaporto** rilasciato dal Paese d'origine o provenienza integrato da **copia/ricevuta della "dichiarazione di presenza"** ⁴ (se l'istanza R.I. è presentata nel periodo di tempo anteriore alla scadenza dei 3 mesi di permanenza in Italia);
- 2) **documento d'identità** o **passaporto** rilasciato dal paese di provenienza o di origine e "**attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini U.E.**" ⁵;
- 3) **carta d'identità italiana** (se già rilasciata dal Comune).

Nel primo caso, l'Ufficio si riserva di verificare che, trascorsi i canonici 3 mesi, il cittadino comunitario abbia effettuato l'iscrizione presso l'Anagrafe del Comune di residenza in Italia, richiedendone l'attestazione o il riscontro d'ufficio ⁶.

In questo caso per cittadini assimilati a quelli comunitari si intendono non solo i Paesi dell'area E.F.T.A. (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e San Marino ma anche i Paesi che costituiscono *enclave* di Paesi comunitari, quali Principato di Andorra, Principato di Monaco e Città del Vaticano.

IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA

Libera prestazione di servizi

L'impresa comunitaria ha il diritto di prestare la propria attività in Italia alle stesse condizioni delle imprese italiane (ovvero non le possono essere imposte condizioni più gravose di quelle richieste all'impresa residente), senza un insediamento permanente.

La "libera prestazione di servizi" sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti al requisito relativo alle **qualifiche**

² Per Ufficio s'intende l'"Impresa in un giorno" della Camera di commercio di Brescia, ovvero gli sportelli telematici a cui si presentano le istanze dirette all'area anagrafica.

³ Il notaio, nel caso roghi o autentichi un atto può trasmettere l'istanza correlata al registro delle imprese.

Le istanze trasmesse da notaio sono soggette solo a controlli formali, poiché ai notai, che sono pubblici ufficiali, compete la verifica di ogni condizione di legittimità che costituisce condizione di legge per la presentazione delle stesse. Il notaio sottoscrive, infatti, l'istanza in prima persona con la propria firma digitale professionale, assumendosi la responsabilità della correttezza della medesima.

⁴ Per i cittadini che provengono da un Paese che applica l'accordo di Schengen la dichiarazione di presenza può essere sostituita dalla dichiarazione resa dall'albergatore per gli ospiti della propria struttura; per tutti i cittadini, anche provenienti da Paese che non applica l'accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera con l'apposizione del "timbro uniforme Schengen" sul documento di viaggio.

⁵ Rilasciata dal Comune di residenza in Italia, ai sensi degli articoli 7, 9 e 13 del d.lgs 30/2007.

⁶ Per comodità operativa, è opportuno inviare la richiesta di riscontro al Comune di competenza, già al momento stesso della ricezione dell'istanza di iscrizione al registro delle imprese e/o r.e.a., utilizzando il programma "notifiche".

professionali, sempre che l'esercizio della professione o dell'impresa in Italia sia temporaneo e occasionale. La libera prestazione di servizi è ammessa:

a) se il prestatore, **in attività**, è legalmente stabilito in uno Stato membro, detto anche "Stato di stabilimento", per esercitarvi la stessa attività economica oggetto della "libera prestazione di servizi";

b) se il prestatore, **che non sia più in attività**, ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la libera prestazione di servizi in Italia. La condizione anzidetta non si applica se l'attività economica o la formazione a questa propedeutica è regolamentata nello Stato membro di stabilimento.

Esempi:

- lo spedizioniere, in attività, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, può liberamente prestare la propria attività sul territorio italiano, senza stabilirvi una sede, purché sia abilitato a svolgere l'attività in base alle leggi del proprio Stato;
- lo spedizioniere comunitario, che esercita in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatore di servizi, non è soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, in attività, avente sede in uno Stato dell'Unione Europea, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano senza stabilirvi una sede secondaria o unità locale.

Per la "libera prestazione (o circolazione) di servizi", le imprese comunitarie non sono tenute a presentare alcuna denuncia o istanza al registro delle imprese così come non devono presentare alcuna segnalazione (s.c.i.a.) o comunicazione al S.u.a.p. per dimostrare i propri requisiti professionali.

Per tutto ciò che non riguarda la pubblicità legale o la dimostrazione di requisiti professionali l'impresa comunitaria in libera prestazione di servizi deve svolgere l'attività nel rispetto delle medesime regole imposte all'impresa italiana.

Il prestatore di servizi che per la prima volta si sposta da un altro Stato membro sul territorio italiano per fornire servizi è tenuto a **informare in anticipo l'autorità competente** (attualmente il Ministero per lo Sviluppo Economico o le Province autonome di Trento e di Bolzano per le rispettive attività di competenza). Il Ministero per lo Sviluppo Economico o le Province autonome di Trento e di Bolzano possono/devono accertare la qualificazione professionale del prestatore prima della prima prestazione di servizi. L'accertamento preliminare è finalizzato a evitare che si verifichino danni gravi per la salute e la sicurezza del destinatario per la mancanza di adeguata professionalità del prestatore (si pensi, ad esempio, all'installazione di impianti negli immobili quali le case di cura o gli ospedali).

La legge non individua il termine (ad esempio, trenta giorni prima della prestazione) prima del quale debba essere trasmessa la comunicazione di libera prestazione. Lo stesso quindi deve essere valutato caso per caso in relazione alla complessità dell'accertamento e all'urgenza della prestazione del servizio. La norma specifica solo che l'interessato debba informare in anticipo l'autorità competente.

La comunicazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata (ripresentata) se il prestatore intende fornire il servizio l'anno successivo.

Libertà (diritto) di stabilimento

L'impresa comunitaria ha libero accesso all'esercizio di attività non salariata, nonché alla costituzione e alla gestione di imprese costituite anche in forma di società, alle stesse condizioni definite dalla legislazione italiana nei confronti dei propri cittadini.

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendono aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere una attività economica possono essere iscritte nel registro delle imprese e/o nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per lo svolgimento dell'attività stessa, ad esempio, se il Paese di provenienza è la Francia, mediante l'acquisizione agli atti del certificato d'iscrizione al "R.C.S.- registre du commerce et des sociétés", che è l'equivalente francese del nostro registro delle imprese.

Il "registro delle imprese" dei singoli (28) paesi dell'Unione Europea può essere consultato attraverso il [portale europeo della giustizia elettronica](#).

Deroghe a questo principio sono possibili solo se dovute a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica o motivi di interesse generale, come, ad esempio, la tutela dei consumatori.

Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile"

L'importanza di definire il concetto di "stabile organizzazione" è determinata soprattutto dall'esigenza di stabilire con esattezza il luogo ove il reddito prodotto dall'impresa debba essere assoggettato a tassazione.

Un'impresa estera può costituire in Italia una propria struttura in una delle seguenti forme:

- controllata (*subsidiary*);
- filiale - o sede secondaria - (*branch*);
- ufficio di rappresentanza;

- rete di agenti indipendenti.

La **controllata** è una entità completamente distinta dalla struttura originaria, dotata di autonomia giuridica. La **filiale** è una **sede secondaria** con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica. L'**ufficio di rappresentanza** ha unicamente funzioni ausiliarie e non configura una stabile organizzazione. La rete di **agenti indipendenti** non è mai configurabile come stabile organizzazione.

La definizione di stabile organizzazione è stata tracciata dall'OCSE e dall'ONU e viene individuata in generale come "**una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte le sue attività**".

Le fattispecie specifiche elencate dal modello OCSE sono: *sedi di direzioni, di succursali, uffici, officine, laboratori, miniere, cave o altri luoghi di montaggio* quali ad esempio *i cantieri* (la cui durata oltrepassi i dodici mesi).

Si è in presenza di una stabile organizzazione anche quando, pur mancando una sede fissa, l'imprenditore straniero si serva di persone che svolgano l'attività in suo nome.

Nell'**ordinamento italiano** manca una precisa definizione di "stabile organizzazione" per cui si utilizza quella contenuta in una circolare del Ministero delle Finanze (n. 7/1496 del 30 aprile 1977) che recepisce integralmente il modello OCSE.

Il modello OCSE, la giurisprudenza e la disciplina tributaria e fiscale italiana prevedono la possibilità di stabile organizzazione costituita solo da macchine automatiche anche in assenza di fattore "umano".

Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa d'affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio e ausiliario.

CITTADINO COMUNITARIO CHE DEVE DIMOSTRARE REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ IN ITALIA

Direttiva professioni - Requisito professionale

Si definiscono attività economiche "regolamentate" tutte le attività il cui esercizio è subordinato al possesso di requisiti, ad esempio: titolo di studio, attestati di competenza, corsi professionali, esami abilitanti,

30 aprile 2019

esperienza lavorativa, capacità finanziaria, copertura assicurativa, iscrizione in albi, elenchi, registri, repertori o ruoli.

La normativa europea fissa le condizioni per poter esercitare una attività regolamentata in Paesi europei diversi da quelli di cui la persona ha la cittadinanza e in cui ha svolto i propri studi o la propria esperienza professionale, disciplinando in modo articolato e differenziato il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle specifiche attività, a seconda che queste siano o meno regolamentate in entrambi i Paesi interessati (quello di provenienza e quello ospitante) o in uno solo di essi.

In sostanza si possono verificare tre casi:

- persona fisica che intende prestare la propria opera per conto di impresa di diritto italiano che esercita attività libera in Italia ma regolamentata nel Paese comunitario di provenienza;
- persona fisica che intende prestare la propria opera per conto di impresa di diritto italiano che esercita attività regolamentata in Italia ma non nel Paese comunitario di provenienza;
- persona fisica che intende prestare la propria opera per conto di impresa di diritto italiano che esercita attività regolamentata in entrambi i paesi.

Nel primo caso, essendo l'attività libera in Italia non si deve accertare alcun requisito. Nel secondo e nel terzo caso, le imprese e/o le persone che con i loro titoli abilitano le imprese stesse, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana ed esibire il "**decreto di riconoscimento**" rilasciato dall'autorità italiana competente in materia.

Fino a quando le Regioni (tranne le Province autonome di Trento e Bolzano che già esercitano questa funzione) non avranno individuato l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del possesso dei requisiti, il cittadino comunitario dovrà richiedere l'attestato di riconoscimento della capacità professionale al Ministero italiano che segue la disciplina della specifica materia ^{7 8}.

Si può prescindere dal "decreto di riconoscimento" solo nel caso in cui si debba valutare solo la precedente esperienza lavorativa oppure se il requisito è costituito dall'abbinamento di attività svolta in un Paese comunitario e da un titolo di studio conseguito in Italia; in questi casi l'accertamento compete all'ufficio.

Se il cittadino comunitario ha acquisito i titoli professionali o maturato i periodi di lavoro in Italia è soggetto alle stesse regole previste per i cittadini italiani.

La Camera di commercio accerta i requisiti relativi all'attività di:

- pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;

⁷ Al Ministero del lavoro spetta la competenza, residuale, per tutte le attività la cui decisione non è stata attribuita specificamente ad alcun Ministero o altra pubblica autorità.

⁸ Informazioni e istruzioni più complete, i modelli da utilizzare per l'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione da produrre sono reperibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

30 aprile 2019

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, antenne, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione di gas, impianti di sollevamento, montacarichi, ascensori, scale mobili e simili e impianti di protezione antincendio;
- meccatronica (unificazione delle ex categorie autoriparazione meccanica e motoristica ed elettrauto), gommista e carrozziere;
- facchinaggio e movimentazione merci;
- mediatori;
- agenti o rappresentanti di commercio;
- mediatori marittimi;
- spedizionieri.

A tal fine l'imprenditore trasmette al S.u.a.p. una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) contestualmente alla denuncia al r.e.a.⁹, con ComUnica in modalità telematica.

La Camera di commercio accerta i requisiti relativi anche all'attività di:

- produzione e commercio all'ingrosso di metalli preziosi;
- raccomandatario marittimo;
- tassista.

A tal fine l'imprenditore presenta alla Camera di commercio la domanda per ottenere l'iscrizione in apposito registro o ruolo.

La Camera di commercio riceve con ComUnica anche l'istanza relativa ai magazzini generali e la trasmette al S.u.a.p. che si rapporterà con il Ministero dello sviluppo economico a cui compete accertare i requisiti.

Le imprese e/o le persone che con i loro titoli abilitano le imprese stesse, nei casi in cui è prescritto, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e, se dovuto, esibire un titolo rilasciato dall'autorità italiana competente in materia (per le attività sopra elencate relative alle competenze camerali, l'autorità competente a rilasciare il "**decreto di riconoscimento**" è il Ministero per lo sviluppo economico, tranne che per i raccomandatari marittimi e tassisti la cui competenza è in capo al Ministero delle Infrastrutture).

Il medesimo principio si applica a tutte le attività regolamentate anche se non di competenza camerale. In questo caso occorre sempre accertare quale sia l'autorità competente a rilasciare il "**decreto di riconoscimento**", ad esempio: per gli estetisti competente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre per gli acconciatori è rimasto competente il Ministero per lo Sviluppo Economico. Si ricorda che il Ministero per lo Sviluppo Economico è altresì competente per il rilascio del "decreto di riconoscimento" relativo all'attività di commercio in qualunque forma esercitato, per la somministrazione di alimenti e/o bevande, per le strutture turistico-ricettive e le tinto-lavanderie.

⁹ Il r.e.a., *repertorio delle notizie economico amministrative*, annesso al registro delle imprese, è tenuto dalla Camera di commercio

30 aprile 2019

Il possesso del decreto di riconoscimento, relativo alle suddette competenze e conoscenze professionali, può essere attestato anche presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non può costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva, viceversa, il possesso del requisito professionale (in pratica: *non si può, con un atto notorio, effettuare una sorta di "auto-riconoscimento"*).

I documenti o certificati attestanti il possesso dei requisiti, ai fini del loro utilizzo in Italia, devono essere rilasciati direttamente dall'autorità diplomatica del Paese comunitario di cittadinanza presente in Italia, o dall'autorità diplomatica italiana presente nel medesimo Paese. Il Paese ospitante non può imporre la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata.

Per i documenti redatti in lingua diversa dall'italiano non sembrerebbe ¹⁰ più necessaria la previa traduzione asseverata ¹¹.

Le direttive comunitarie ammettono che, per le professioni "il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività", lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale (anche di tipo tecnico-linguistico). Queste "prove compensative" si svolgono presso l'Ente competente all'accertamento dei requisiti.

Il **decreto di riconoscimento** attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, ma non lo esime dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana, diverse dal requisito professionale.

Per le "**attività regolamentate**" di competenza delle Camere di commercio, nel caso in cui il **requisito** professionale sia basato sulla **solà esperienza lavorativa**, eventualmente in forma specializzata o qualificata, l'interessato può **rivolgersi direttamente al competente ufficio camerale** (registro delle imprese) senza necessità di rivolgersi preventivamente ad altra autorità (Ministero) per vedersi riconosciuto il titolo o i requisiti. Il cittadino comunitario, in questo caso, compilerà la relativa modulistica - "SCIA" - al pari dei cittadini italiani. L'ufficio, eventualmente, verificherà le dichiarazioni rese con dichiarazione sostitutiva anche per il tramite dell'autorità diplomatica italiana presente nello Stato comunitario di cittadinanza dell'interessato.

Parimenti il cittadino comunitario non deve richiedere il riconoscimento nell'ipotesi (come prevista, ad esempio, nella disciplina dell'impiantistica) in cui sia richiesto un titolo di studio abbinato a un

¹⁰ Si confronti l'articolo 5, comma 3, direttiva servizi 2006/123/CE

¹¹ Asseverare: attestare che la traduzione sia corretta e corrispondente al testo originario. Può asseverare una traduzione chi eserciti un servizio di pubblica utilità:

- un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);
- un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato (in Italia non esiste un albo dei traduttori);
- il privato quando adempia ad un servizio dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la propria funzione giurando innanzi all'autorità giudiziaria o ad un notaio.

periodo di formazione (esperienza) professionale in impresa del settore, ove quest'ultima sia stata esercitata in un Paese membro della Unione europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.

Tessera professionale europea (EPC) ¹²

La EPC è un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento della qualifica professionale ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato.

È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea all' autorità competente alla verifica dei requisiti relativi alla specifica attività "regolamentata" (per quelle di interesse camerale e/o dei SUAP, perlopiù, il Ministero per lo Sviluppo Economico), che gestiscono le richieste attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI).

L'autorità italiana può rilasciare la tessera:

- a) ai cittadini italiani titolari di una qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
- b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;
- c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.

Per il riconoscimento della qualifica professionale non è obbligatorio ottenere la EPC ma si può sempre ricorrere alle usuali procedure vigenti.

Se un soggetto intende stabilirsi in un altro Stato membro, la tessera è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

La tessera professionale europea sostituisce la dichiarazione preventiva e, questa, non potrà essere richiesta dallo Stato membro ospitante per i successivi 18 mesi.

Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi, ne informa l'autorità che ha rilasciato la EPC che, a sua volta, trasmette la EPC aggiornata agli Stati membri ospitanti.

L'EPC è valida sull'intero territorio nazionale.

L'EPC contiene le seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Le autorità competenti dovranno prevedere la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea.

¹² E.P.C. - European Professional Card.

30 aprile 2019

Attualmente è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea per le professioni di:

- a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- b) farmacista;
- c) fisioterapista;
- d) guida alpina;
- e) agente immobiliare (autorità competente per l'Italia = Ministero per lo Sviluppo Economico "MiSE")¹³.

Requisito di onorabilità

Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio di una "attività o professione regolamentata", siano richiesti requisiti morali o di onorabilità (ad esempio: assenza di dichiarazione di fallimento o assenza di sanzioni a carattere penale), o l'esercizio di tali attività o professioni possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o in presenza di carichi pendenti, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza del cittadino comunitario.

Qualora il Paese comunitario di cittadinanza non contempli il rilascio dei documenti e certificati richiesti ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata¹⁴ o, se questa figura giuridica non fosse prevista nello Stato comunitario di cittadinanza, una dichiarazione solenne¹⁵ resa dinanzi a una autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato.

I requisiti morali o di onorabilità possono essere dimostrati anche mediante una dichiarazione sostitutiva da produrre, in allegato, all'atto della presentazione delle istanze o denunce all'Ufficio.

Requisito di capacità finanziaria

Se l'esercizio di una professione o di un'impresa è subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni da responsabilità professionali, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazioni con sede in uno Stato membro.

¹³ Elenco aggiornato al luglio 2017.

¹⁴ La **dichiarazione giurata** consiste nell'attestazione, sotto giuramento e con l'assunzione delle relative responsabilità penali da parte dell'interessato, che quanto dichiarato corrisponde alla verità. La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale.

Qualora l'ordinamento giuridico non contempli la formula del giuramento, si procede alla **dichiarazione solenne** che consiste nell'attestazione, senza giuramento ma con assunzione delle relative responsabilità penali da parte dell'interessato, che quanto dichiarato corrisponde alla verità.

La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione è una dichiarazione solenne resa con procedura semplificata.

¹⁵ Vedi sopra (nota 14)

Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far valere in uno Stato dell'Unione

Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea delle conoscenze e capacità generali o professionali acquisite in Italia, per le attività di lavoro autonomo, l'attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività (cosiddetto "certificato di esperienza") è rilasciato dalle Camere di commercio su apposito modello ¹⁶.

Le Camere di commercio rilasciano anche l'attestazione riguardante il requisito dell'assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (sanzioni amministrative, disciplinari, professionali, protesti cambiari) relativamente alle attività di stimatore, intermediari del commercio e delle attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi, repertori o albi.

Per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente le stesse competenze spettano alle direzioni provinciali del lavoro.

I requisiti di onorabilità (sanzioni penali e carichi pendenti) e assenza di dichiarazione di fallimento sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea, da una Procura d'Italia anche se l'interessato è nato fuori dai confini dello Stato italiano.

Sui certificati, anche camerale, rilasciati per l'estero non si può apporre la dicitura prevista dall'articolo 40, comma 2, del d.P.R. 445/2000 "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Servizio di orientamento per i cittadini (CSS) – Solvit- "Guida alle qualifiche" - Imi (International Market Information)

Per tutti i **professionisti** o **imprenditori** qualificati a esercitare una professione/attività-economica nel proprio Stato e che intendono esercitare la stessa professione/attività-economica in un altro Paese UE, la **Commissione europea** mette a disposizione la **Guida per l'utente** alla direttiva "professioni" 2005/36/CE reperibile sul proprio **sito**: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

La **guida** è suddivisa in sei sezioni: le prime due permettono di verificare se si può usufruire delle norme della direttiva 2005/36/CE qualora si intenda esercitare la propria professione/attività in un altro Stato membro della UE in maniera permanente o temporanea, le altre sono dedicate, invece, a dettagli pratici quali spese, ricorsi, requisiti linguistici e assistenza.

Il **CSS (Citizens' Signpost Service)** è un servizio pubblico di consulenza dell'UE, attualmente offerto da giuristi dell'European Citizen Action Service (ECAS) un'organizzazione esterna che agisce per conto della Commissione europea. Il CSS opera in stretta collaborazione con SOLVIT, una rete per la soluzione dei problemi tra cittadini o imprese e le

¹⁶ L'attestato può essere rilasciato sulla falsariga dello schema contenuto nell'allegato B al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (ora abrogato dal d.lgs 9 novembre 2007, n.206) oppure, più semplicemente, come già in uso presso la Camera di commercio di Brescia, mediante un certificato (o *visura*) storico del registro delle imprese.

30 aprile 2019

autorità di un altro Paese, in caso di presunta errata applicazione del diritto europeo.

Il **CSS** fornisce consigli utili anche ai consumatori.

Sul **sito** si trovano le professioni coperte dalla direttiva 2005/36/CE, e le liste delle professioni regolamentate negli Stati membri UE, nei paesi dell'EFTA e in Svizzera.

Le domande devono essere relative a situazioni reali (non ipotetiche), anche se si tratta della semplice intenzione di trasferirsi in un altro Paese UE, o ai diritti del cittadino.

Le domande possono essere inviate *on line* mediante l'apposito modulo disponibile sullo stesso sito oppure chiamando il numero verde – EUROPE DIRECT – 00800 6 7 8 9 10 11.

La direttiva 2006/123/CE obbliga gli Stati membri dell'UE ad assistersi reciprocamente e instaurare forme di cooperazione amministrativa.

A tal fine è stato realizzato il **Sistema IMI** (*Internal Market Information*) come strumento elettronico multilingue di scambio di dati, utilizzato dalle autorità degli Stati membri dell'UE, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein, per l'applicazione delle disposizioni in materia di:

- qualifiche professionali, Direttiva 2005/36/CE;
- servizi nel mercato interno, Direttiva 2006/123/CE.

Attualmente al sistema informativo IMI possono accedere solo i **soggetti accreditati** (in genere, autorità ministeriali e/o regionali) ¹⁷.

Parallelamente al sistema IMI, i **Punti nazionali di contatto** offrono a tutti i cittadini interessati ogni informazione per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti/imprenditori nell'Unione europea, specificamente in relazione al reciproco riconoscimento delle *qualifiche professionali*.

L'elenco, con il recapito e il nominativo dei referenti, dei Punti di Contatto di ciascun Paese UE è disponibile sul sito del Dipartimento delle Politiche Comunitarie:

<http://www.politichecomunitarie.it/attività/58/punti-nazionali-di-contatto>.

Per l'Italia il Punto nazionale di contatto è costituito dal Portale impresainungiorno.gov.it, gestito dal sistema camerale.

¹⁷ In futuro il sistema IMI si estenderà anche ad altri settori legislativi del mercato interno e, si prevede, la possibilità di accreditamento e accesso verrà estesa alle autorità/enti competenti a effettuare verifiche e controlli relativi alla libera prestazione di servizi e/o di stabilimento come le Camere di commercio (*Registro imprese*).

CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)

Agli effetti delle norme giuridiche si definisce come "**straniero**": il **cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide**. Nella prassi lo "straniero" viene identificato con il termine "extracomunitario".

Il visto d'ingresso ¹⁸

Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, agli stranieri che restano senza lavoro e sono in cerca di occupazione, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato (n.b. "*inserimento nel mercato del lavoro*" e/o "*in attesa di occupazione*", aboliti come tipologia di *visto*, rimangono come "motivazione" del permesso di soggiorno rilasciato con scadenza a un anno), missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato.

Soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio – Area Schengen

L'ingresso regolare nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne allo Spazio Schengen ("Area Schengen") è consentito soltanto attraverso un valico di frontiera (definito come il perimetro esterno allo spazio Schengen).

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, può soggiornare in Italia fino a tre mesi senza aver bisogno del "visto per soggiorno non superiore a tre mesi", a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, autonomo o tirocinio.

Oltre al passaporto (documento internazionalmente riconosciuto) vi sono altri documenti di viaggio, considerati equivalenti al passaporto, come, ad esempio:

- titolo di viaggio per apolidi;
- titolo di viaggio per rifugiati;
- titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;
- lasciapassare delle Nazioni Unite (ONU);
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO;
- carta d'identità degli Stati della U.E., valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro;

¹⁸ Il 13 luglio 2009 è stato approvato il Regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

Il codice comunitario dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi (*visto Schengen*) nel territorio degli Stati membri. Il codice, che è in vigore dal 5 aprile 2010, vuole migliorare la trasparenza e la parità di trattamento dei richiedenti il visto.

30 aprile 2019

- lasciapassare o tessera di frontiera, rilasciato a chi non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen (o solo per l'Italia) o concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera.

Il visto, che consta di un'apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana o in quello delle altre Parti contraenti l'Accordo di Schengen per transito o per soggiorno.

Il visto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana o di altro Paese dell'area Schengen consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) sia in Italia che negli altri Stati della stessa area e assume la denominazione di "Visto Schengen uniforme" (VSU).

Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente, invece, l'accesso e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen, al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di "Visto Nazionale" (VN).

Esistono anche visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori a tre mesi non devono richiedere il permesso di soggiorno. Gli stessi hanno però l'obbligo di rendere una "**dichiarazione di presenza**" sul territorio italiano.

Lo straniero proveniente da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen assolve l'obbligo di rendere la "dichiarazione di presenza" all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano presentandosi ai valichi di frontiera (autorità di frontiera) ove viene apposto il "timbro uniforme Schengen" sul documento di viaggio (passaporto).

Lo straniero proveniente da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, che alloggia in struttura privata, rende la "Dichiarazione di presenza", **entro otto giorni dall'ingresso in Italia**, al Questore della provincia in cui si trova; per lo straniero che alloggia in una struttura ricettiva (albergo, pensione, etc.) costituisce "dichiarazione di presenza" copia della dichiarazione resa dall'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.


Il "Visto (o timbro uniforme) Schengen" e la "Dichiarazione di presenza" costituiscono titolo per il regolare soggiorno in Italia.

Stati aderenti allo Spazio Schengen ("Area Schengen"):

AUSTRIA	LUSSEMBURGO
BELGIO	MALTA
CECHIA (ex Repubblica Ceca)	NORVEGIA *
CITTÀ DEL VATICANO **	OLANDA
DANIMARCA	POLONIA
ESTONIA	PORTOGALLO
FINLANDIA	PRINCIPATO DI MONACO **
FRANCIA	REPUBBLICA DI SAN MARINO **
GERMANIA	SLOVACCHIA
GRECIA	SLOVENIA
ITALIA	SPAGNA
ISLANDA *	SVEZIA
LETTONIA	SVIZZERA *
LIECHTENSTEIN	UNGHERIA
LITUANIA	

*Non sono paesi membri della Unione europea.

**Paesi che partecipano all'Area Schengen in quanto enclave di Paesi sottoscrittori dell'Accordo



Dall'area-Schengen restano fuori, per ora, Cipro, Irlanda (Eire), Regno Unito (Gran Bretagna), Romania, Bulgaria e Croazia, per i quali non è ancora fissata la data di adesione all'accordo.

I cosiddetti "micro-stati" (Repubblica di San Marino, Città del Vaticano - Santa Sede, Principato di Monaco e Principato di Andorra) non hanno aderito agli accordi di Schengen ma, indirettamente, li applicano per effetto di accordi con i Paesi confinanti o di cui costituiscono *enclave*, rispettivamente: Italia, Francia e Spagna. I cittadini della Svizzera (Confederazione elvetica) sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

Nel caso il cittadino straniero si presenti direttamente allo sportello della Camera di commercio per svolgere pratiche o adempimenti per i quali non è necessario munirsi preventivamente del permesso di soggiorno (come, ad esempio, la domanda di rilascio di "parametri finanziari" e/o "nulla-osta"), l'**Ufficio** verificherà il possesso di uno dei sopra elencati documenti, o "*titolo di viaggio*", validi, acquisendolo in copia come allegato. Questo non costituisce titolo, invece, per presentare istanze rivolte a ottenere l'iscrizione in albi, ruoli, registri, repertori ed elenchi o per l'iscrizione nel registro delle imprese, per le quali sarà necessario essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno.

Il visto d'ingresso per lavoro autonomo

Il **visto per lavoro autonomo**, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente ¹⁹ per il luogo di residenza dello straniero con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato (in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente), allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

Lo straniero deve chiedere il rilascio dell'**attestazione dei parametri finanziari** e del **nulla-osta** prima di presentare la domanda per ottenere il visto d'ingresso per lavoro autonomo.

I parametri finanziari

Il cittadino straniero, che intende esercitare una qualunque attività imprenditoriale o la professione di perito ed esperto, per ottenere il visto d'ingresso (conseguentemente, il permesso di soggiorno per "lavoro autonomo") deve richiedere l'attestazione dei parametri di riferimento, riguardanti la **disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività** prescelta (cosiddetto "parametro-finanziario").

¹⁹ Il visto d'ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato, o negato, dall'autorità diplomatica competente entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione che deve avere una data di rilascio non anteriore a tre mesi. Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

30 aprile 2019

La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all'Ufficio utilizzando l'apposito modello "PAF/EX" ²⁰.

La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore ²¹.

L'attestazione deve essere richiesta anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (a oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

Le Camere di commercio hanno il compito di indicare nell'attestazione del parametro finanziario le risorse economiche necessarie all'avvio dell'attività e di cui l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia.

Le **disponibilità finanziarie** da parte del richiedente l'attestazione dei parametri dovranno essere **d'importo** comunque superiore al **triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua**, dell'importo dell'**assegno sociale**.

Alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli affari esteri d'accordo con il Ministero degli interni.

L'attestazione dei parametri finanziari non è richiesta nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività e per coloro che sono già in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa rilasciato per uno dei motivi esposti nei paragrafi successivi e per i quali, peraltro, non è richiesta, ovviamente, neanche la dichiarazione di "nulla-osta". L'attestazione non è richiesta e non è dovuta, inoltre, nel caso dei consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme similari (cosiddette "atipiche") ²².

²⁰ Si veda la deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di Brescia.

Il termine previsto dalla deliberazione adottata dalla Camera di commercio di Brescia per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni

Alla determinazione del parametro concorrono, in tutto o in parte, i seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
- b) macchinari e impianti;
- c) attrezzature;
- d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
- e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte);
- f) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non sono considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

²¹ La procura è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce a un altro, detto procuratore, il potere di rappresentarlo; in questo caso sarebbe sufficiente una procura speciale, non institoria, un atto, cioè, che conferisce un potere di rappresentanza specifico e limitato alla presentazione della richieste anzidette e di quelle conseguenti e collegate presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione; l'atto di procura deve contenere la firma autenticata del preponente.

²² Per le attività autonome che non hanno né l'obbligo né la possibilità di iscrizione nel registro delle imprese e che siano esenti dall'obbligo di licenze e autorizzazioni, da segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), o dall'iscrizione in albi, registri o elenchi abilitanti (per es. l'amministratore di condominio), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare l'attestazione, gli stranieri devono essere in possesso di:

- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, da certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del committente, con cui si assicura per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

30 aprile 2019

In caso di possesso di **"titolo di subentro"** in un'attività già avviata, la Camera di commercio, in luogo dell'indicazione dei "parametri finanziari", rilascia una specifica attestazione in merito alla validità e idoneità di detto "titolo" (ad esempio: atto di acquisto o locazione d'azienda) per il sub-ingresso nell'esercizio dell'attività indicata.

Il nulla-osta

Se il permesso per lavoro autonomo riguarda una delle attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o di una licenza o l'iscrizione in apposito registro, ruolo, elenco, repertorio o albo, oppure la presentazione di una segnalazione o comunicazione di inizio attività, il cittadino straniero dovrà preventivamente richiedere la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi (cosiddetto "nulla-osta").

La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all'Ufficio utilizzando l'apposito modello "NO/EX".

La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore ²³.

La Camera di commercio può rilasciare il nulla osta solo per: mediatore, mediatore marittimo, mediatore pubblico, agente o rappresentante di commercio, perito o esperto, spedizioniere, impiantista (idraulico, elettricista, ...), autoriparatore, impresa di pulizia (sanificazione, derattizzazione e disinfestazione), facchinaggio o movimentazione merci, fabbricante e importatore di oggetti preziosi, magazzino generale, noleggio con conducente (tassista), laboratorio metrico, raccomandatario marittimo (solo le Camere di commercio che

-
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditore, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Per tali attività, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta alla Questura competente per territorio, in sostituzione dell'anzidetta attestazione dei "parametri finanziari".

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, in sostituzione dell'attestazione dei parametri finanziari, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

- a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Le attestazioni e le dichiarazioni (di data non anteriore a tre mesi), o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio e, successivamente, alla rappresentanza diplomatico - consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso, dimostrando, in tutti i casi, il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo (mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile; mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso, ovvero da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, con le modalità di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la disponibilità, a favore del richiedente il visto, di un alloggio idoneo) e il requisito reddituale minimo (di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) che si ritiene soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza di una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società che assicuri, rispettivamente, per il lavoratore autonomo o per il socio prestatore d'opera e per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo anzidetto.

²³ La procura è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce a un altro, detto procuratore, il potere di rappresentarlo; in questo caso sarebbe sufficiente una procura speciale, non institoria, un atto, cioè, che conferisce un potere di rappresentanza specifico e limitato alla presentazione della richieste anzidette e di quelle conseguenti e collegate presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione; l'atto di procura deve contenere la firma autenticata del preponente.

30 aprile 2019

hanno istituito il ruolo), gestore ambientale (le Camere di commercio capoluogo di regione), commerciante all'ingrosso.

Le Camere di commercio sono, comunque, "competenti" al rilascio delle dichiarazioni di "nulla-osta" anche per tutte le attività "libere" (se, ovviamente, svolte in forma d'impresa), per il cui esercizio, come risulterà specificato nelle dichiarazioni stesse, non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.

Per rilasciare il cosiddetto "nulla-osta", **l'Ufficio accerta il possesso dei requisiti e titoli professionali, necessari per l'esercizio dell'attività richiesta**, mediante idonea certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di provenienza (di origine o di stabile residenza) del cittadino straniero ovvero mediante esibizione del "decreto di riconoscimento" rilasciato dal competente Ministero (italiano) .

Negli altri casi la dichiarazione di "nulla-osta" deve essere richiesta all'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio ²⁴.

Il "nulla-osta" deve essere richiesto anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (a oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività (nulla-osta) e l'attestazione dei parametri di riferimento sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendono operare come **soci prestatori d'opera** presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

La **residenza anagrafica** del cittadino straniero (cosiddetto extracomunitario) va sempre indicata e comunicata al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economico amministrative utilizzando il quadro *note* del modello con cui si presenta l'istanza d'iscrizione (anche nel caso coincida con il domicilio).

PERMESSO DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno)

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per il regolare soggiorno in Italia a tempo determinato (usualmente, per lavoro autonomo, due anni) mentre il permesso di soggiorno CE viene rilasciato per soggiornanti di "lungo periodo", ove per "lungo periodo" si intende un periodo di almeno cinque anni. Il "Permesso di soggiorno CE" ha sostituito la ex "carta di soggiorno".

²⁴ Ad esempio: il cittadino straniero che intende svolgere l'attività di "tassista" si rivolgerà alla Camera di commercio (e per suo tramite alla Provincia) per l'iscrizione nell'apposito ruolo e al Comune interessato per l'autorizzazione; nel caso di attività di commercio al minuto e somministrazione alimenti e bevande, il cittadino straniero si rivolgerà al Comune (o al *SUAP*) competente a ricevere la previa segnalazione (SCIA) o al rilascio dell'autorizzazione (e alla Camera di commercio per il rilascio dell'attestazione dei soli *parametri-finanziari*).

30 aprile 2019

Lo straniero può essere in possesso di un titolo equipollente al permesso di soggiorno CE rilasciato da competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea sulla base di specifici accordi. Di questo titolo, dopo tre mesi dall'ingresso e stabilita la residenza in Italia, deve essere richiesta la conversione in analogo titolo italiano.

Il "Permesso di soggiorno CE", che sostituirà man mano tutte le "carte di soggiorno", viene rilasciato in formato elettronico ed è a tempo indeterminato.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Il rinnovo deve essere richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza.

I **permessi di soggiorno** rilasciati per motivi di: **protezione internazionale** (composta dallo status di "rifugiato" e di "protezione sussidiaria"), **familiari**, **lavoro subordinato**, **inserimento nel mercato del lavoro** o **attesa di occupazione** (con iscrizione nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia competente in base al domicilio) e **lavoro autonomo**, possono essere utilizzati, anche senza conversione o rettifica dei documenti, per il periodo di validità degli stessi, per tutte le attività consentite allo straniero. Allo stesso scopo (svolgimento di attività lavorativa) può essere utilizzato anche il permesso di soggiorno rilasciato:

- 1) per "**acquisto di cittadinanza**";
- 2) per "**motivi di giustizia**" (*attenzione*: permesso utilizzabile *solo se* nel quadro "referenze in Italia" è riportata la dicitura "ottemperanza ordinanza TAR nr. ... del ..." oppure "ottemperanza ordinanza Consiglio di stato nr. ... del ..."; non è utilizzabile nel caso la dicitura riportata sia "attesa procedimento penale". Si consiglia di consultare la Questura caso per caso);
- 3) per "**assistenza minori**" (come previsto dall'articolo 31 del d.lgs 286/98 "Testo unico");
- 4) per "**adozione**" (equiparabile al permesso di soggiorno per "motivi familiari");
- 5) per "**richiesta asilo**"²⁵; questo tipo di permesso di soggiorno "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica", pertanto, vale anche come documento d'identificazione;
- 6) per "**calamità**" (della durata di sei mesi, rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi, rilasciato allo straniero che non possa rientrare nel suo Paese di appartenenza in condizioni di sicurezza a causa di una "situazione di contingente calamità");
- 7) per "**casi speciali**" (rilasciato dal Questore su proposta o con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria competente, **ad esempio**: ai bisognosi di "**protezione sociale**" per la durata di sei mesi rinnovabile finché perdurano le esigenze di carattere giudiziario delle vittime di delitti

²⁵ conforme ordinanza R.G. 2629/2017 del Giudice del Registro delle imprese di Brescia.

30 aprile 2019

oggetto di violenza o grave sfruttamento che sono in pericolo per aver collaborato o essersi sottratte ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e partecipino ad un programma di assistenza e integrazione sociale e che **non consente il lavoro autonomo** ma solo subordinato, alle vittime di "**violenza domestica**" - di durata annuale - o di particolare "**sfruttamento lavorativo**" - che ha durata di sei mesi ed è rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale; in alcuni casi può essere anche di durata biennale. Il permesso dovrebbe contenere il riferimento al caso "speciale" specifico e/o alla norma specifica che lo prevede; diversamente, si rende necessario interpellare la Questura competente per territorio al fine di chiarire caso per caso);

8) per "**atti di particolare valore civile**" (ha validità di due anni ed è rinnovabile);

9) per "**protezione speciale**" (ha validità annuale, rilasciato in casi di un rischio individuale di essere **soggetti a persecuzioni** per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e di fondati motivi di essere **sottoposti a tortura**. Non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro).

Una volta in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei suddetti motivi (tranne il caso speciale "Protezione sociale") lo straniero può esercitare tutte le attività imprenditoriali consentite al cittadino italiano escluse solo quelle attività per le quali il requisito della cittadinanza italiana (o di un Paese dell'Unione Europea) sia previsto come imprescindibile.

Nota bene: lo straniero in possesso (o in attesa di rinnovo) di un **permesso di soggiorno per motivi "umanitari" o "protezione umanitaria"** (con scadenza annuale) rilasciato **prima del 5 ottobre 2018**, tuttora in corso di validità, lo potrebbe ancora utilizzare per svolgere lavoro autonomo e per richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese; ma, prima della scadenza, è opportuno che, avendo un contratto di lavoro oppure i requisiti richiesti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ne richieda (alla Questura) la conversione in permesso per motivi di lavoro. Se il titolare non ha convertito il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, **alla scadenza**, la Questura interpella la Commissione territoriale; se la Commissione ritiene che sussistano i rischi di persecuzione o di tortura, viene rilasciato un permesso di soggiorno per "protezione speciale". Se, invece, la Commissione valuta che detti rischi non sussistano, l'interessato riceve un diniego e, se non presenta ricorso, **diventa "irregolarmente soggiornante"**, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un'altra tipologia di permesso di soggiorno (ad esempio: "casi speciali", "motivi familiari", ...).

Da una direttiva emanata dal Ministro dell'Interno nel febbraio 2007, meglio precisata da una successiva direttiva contenuta nella circolare n. 16 del 2 aprile 2007, si evince che il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per "lavoro subordinato", può legittimamente esercitare i diritti correlati alla regolarità della posizione di

soggiorno. L'interessato non può esercitare, tuttavia, attività autonoma né iscriversi al registro delle imprese.

Il permesso di soggiorno rilasciato per *lavoro subordinato stagionale*, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 268/98, consente di effettuare solo un lavoro di tipo subordinato e solamente presso il datore di lavoro che ha richiesto nominativamente lo straniero tramite il decreto flussi, per la durata indicata nel contratto ²⁶.

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno del tipo che consente l'attività lavorativa in Italia (*come da precedente elencazione*), pertanto, può presentare domanda di iscrizione in albi, ruoli e registri abilitanti, richiedere il rilascio di licenze o autorizzazioni nonché l'iscrizione nel registro delle imprese, come imprenditore individuale, o costituire, amministrare e prestare la propria opera in società di persone o di capitali, senza dover richiedere, preventivamente, il rilascio dello specifico permesso per "lavoro autonomo". L'interessato è tenuto, in occasione del primo rinnovo, a richiederne la conversione alla Questura.

Lo straniero, inoltre, non può generalmente iscriversi a corsi abilitanti, ad albi, ruoli ed elenchi, a esami o corsi professionali se non ha un titolo idoneo per l'ingresso nel nostro Paese, né detti corsi, se non supportati da un idoneo permesso di soggiorno, possono costituire titolo per assumere la qualità di socio-amministratore, legale rappresentante o preposto. È, altresì, esclusa la possibilità, per il cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno, di *preposizione institoria*, presupponendo questa sempre un rapporto di lavoro tra impresa e *istitutore*.

Il permesso di soggiorno, non di tipo CE, dovrebbe essere accompagnato dal documento di identificazione per stranieri su "modello conforme"; quest'ultimo non è ancora stato definito, quindi, il Comune di residenza rilascia solo la carta di identità che, pertanto, lo straniero deve sempre richiedere e la deve accompagnare al permesso di soggiorno.

Il Permesso di soggiorno CE, ai fini dell'esercizio di una attività autonoma d'impresa, attribuisce, a tutti gli effetti, al cittadino straniero che ne è in possesso lo stesso trattamento riservato al cittadino italiano. Anche **lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, quindi, può esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.**

Il permesso di soggiorno CE costituisce anche documento di identificazione personale dello straniero. Se il permesso CE, rilasciato in formato elettronico (o "biometrico") non riporta una data di scadenza non è, viceversa, utilizzabile anche come documento d'identità.

Alla scadenza (se apposta) dei dieci anni, il permesso di soggiorno CE resta comunque valido, come permesso, a tempo indeterminato. Chi volesse continuare a utilizzarlo anche come documento d'identità deve rinnovarlo.

²⁶ Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, indipendentemente dalle dizioni utilizzate dalle singole Questure, si riconosce poiché ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi.

30 aprile 2019

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, l'ufficio verifica che siano stati rilasciati per uno dei cinque motivi summenzionati (motivi: protezione internazionale, familiari, di lavoro subordinato, inserimento nel mercato del lavoro e lavoro autonomo) ovvero per uno dei nove motivi, particolari e meno diffusi, sopra elencati. Verifica, altresì, che siano in corso di validità al momento dell'adozione del provvedimento. Se scadono nel corso dell'istruttoria devono pertanto essere presentati rinnovati.

Per **rinnovare il permesso di soggiorno scaduto**, l'interessato presenta domanda alla Questura, che, nell'attesa del rinnovo, rilascia all'interessato una ricevuta (o "talloncino" con impresso il nome, la data e il numero di protocollo) che deve essere esibita, su richiesta, unita a una copia del permesso di soggiorno in scadenza per dimostrare la regolarità della presenza in Italia ²⁷; **il rinnovo del permesso deve essere richiesto 60 giorni prima della scadenza.**

Il possesso del permesso di soggiorno deve essere sempre, a richiesta dell'ufficio, adeguatamente documentato, mediante produzione dell'originale o della copia conforme e non può essere dimostrato (come peraltro per i documenti d'identità in generale) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione ²⁸.

L'ufficio verifica che il cittadino straniero, quando residente in Italia, sia in possesso del permesso di soggiorno, di cui verifica anche il motivo del rilascio, qualora presenti domanda/denuncia:

- a) di iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, compresa la domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o di riconoscimento della qualifica artigiana in qualità di collaboratore familiare o di socio lavorante/prestatore d'opera (anche in s.r.l. e cooperative);
- b) quale titolare di impresa individuale, di iscrizione nel registro delle imprese o, successivamente, di variazione dell'attività;
- c) di iscrizione quale socio o amministratore di società di capitali o di persone per cui venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese;
- d) di iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese per qualunque carica sociale (amministratore, rappresentante comune degli obbligazionisti o di patrimonio dedicato o di azionisti di risparmio, ecc.);
- e) di iscrizione dell'atto costitutivo di una cooperativa di lavoro o di servizi. In questo caso si verifica la posizione del socio, anche se non amministratore, poiché necessariamente deve risiedere in Italia;
- f) di inizio o variazione di attività. In questo caso si verifica la posizione del socio a responsabilità illimitata o dell'amministratore della società;

²⁷ L'ufficio (come convenuto con la locale Questura di Brescia) comunica, utilizzando l'apposita casella di posta elettronica, alla Questura gli estremi identificativi della pratica e del cittadino straniero interessato, chiedendo riscontro dell'esito della procedura di rinnovo.

L'esito verrà comunicato dalla Questura solo se negativo e, in questo caso, comporterà, da parte dell'ufficio, l'avvio della procedura di cancellazione dell'impresa costituita dal cittadino straniero, con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge.

²⁸ La verifica del permesso o della carta di soggiorno si considera assolta qualora l'ufficio sia già in possesso del documento ancora in corso di validità, acquisito per altra istanza, e l'interessato indichi in modo univoco gli estremi della stessa nel quadro note del modello (data di presentazione, protocollo, tipologia).

g) di iscrizione nel r.e.a. quale preposto, delegato, responsabile tecnico, direttore tecnico e per ogni altra carica o qualifica di tipo tecnico-professionale necessaria ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività d'impresa.

Non è necessario effettuare alcuna verifica di regolarità del soggiorno nel caso che il cittadino straniero non risieda in Italia. Non vi è l'obbligo, in questo caso, di essere in possesso di un permesso di soggiorno ma si è soggetti alla verifica della condizione di reciprocità.

Il permesso di soggiorno per **motivi di studio** o di **formazione professionale** può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, previa stipula del cosiddetto "contratto di soggiorno per lavoro", ovvero, per il lavoro autonomo, previo rilascio del nullaosta attestante i requisiti richiesti e l'attestazione dei parametri finanziari rilasciata dalla Camera di commercio.

Per ottenere il "Permesso di soggiorno CE" è sufficiente la titolarità, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità. Non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve durata.

Carta blu UE

La "**Carta blu UE**" è riservata all'ingresso e al soggiorno (al di fuori delle quote stabilite) di cittadini stranieri denominati "**Lavoratori stranieri altamente qualificati**". La "Carta blu UE" è un documento di soggiorno (rilasciato dagli *sportelli unici per l'immigrazione*) equivalente al *permesso di soggiorno per lavoro*, ma con qualche limitazione come, ad esempio, quella che consente al suo titolare, limitatamente ai primi due anni, di esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta stessa. Al cittadino straniero, pertanto, sarebbe consentito di svolgere altra attività, come quella autonoma d'impresa solo dopo due anni dal rilascio.

Se lo straniero è in possesso di Carta blu rilasciata da altro stato UE può fare ingresso in Italia, senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di attività lavorativa altamente qualificata, dopo 18 mesi di soggiorno legale in quello Stato membro che ha rilasciato la carta.

Visto o permesso di soggiorno per start up

È stata definita una nuova categoria di visti per motivi di lavoro autonomo, più precisamente "cittadini stranieri per la costituzione di imprese start up innovative".

Per usufruire di detto permesso il cittadino straniero deve dimostrare i requisiti previsti dalla legge 221/2012 ed entro un anno dalla concessione del visto, diventare socio di capitali o ricoprire una carica amministrativa all'interno di società start up innovative.

30 aprile 2019

Le candidature vengono vagliate dal "Comitato tecnico Italia start up – visa" costituito presso il Ministero dello sviluppo economico con la partecipazione delle cinque maggiori associazioni del panorama nazionale dell'innovazione (Aifi, Apsti, Iban, NetVal e PniCube).

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno chiedere la conversione del permesso di soggiorno, per altro motivo rilasciato, in permesso di soggiorno per "**lavoro autonomo start up**" senza tornare nel paese di origine per il rilascio dell'apposito visto.

La candidatura, corredata dalla descrizione del progetto e dalla certificazione della disponibilità finanziaria, va presentata allo stesso "Comitato tecnico Italia start up – visa" e gode della medesima procedura semplificata, assistita e agevolata.

Il progetto fa riferimento all'indirizzo: italiastartuphub@mise.gov.it.

Visto o permesso di soggiorno per investitori

È la nuova categoria di visti per motivi di lavoro autonomo, riguarda "cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1, del Testo Unico sull'Immigrazione".

L'accertamento dei requisiti previsti dai commi 1, 5 e 6 del suddetto articolo viene effettuato dal Comitato costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi un investimento in titoli o quote rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia o di una start-up innovativa, il Comitato può acquisire il parere di una o più associazioni di categoria.

Lo straniero che intende ottenere il rilascio del visto investitori trasmette la documentazione prevista attraverso la piattaforma web dedicata, sulla quale è resa disponibile anche l'apposita modulistica.

A seguito del nulla osta rilasciato dal Comitato, il richiedente presenta la domanda di visto all'ufficio consolare competente per territorio. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il destinatario del visto investitori richiede alla Questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori di durata biennale.

La revoca del permesso di soggiorno può avvenire in qualsiasi momento, se, alla luce delle rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato, l'investimento risulta dismesso o se il titolare del permesso di soggiorno risulta irreperibile all'indirizzo dichiarato.

Alla scadenza, è possibile chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per un periodo ulteriore di tre anni.

Comunicazione alla Questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri costituito presso l'I.N.P.S.

In tutti i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento (ad esempio permesso di

30 aprile 2019

soggiorno rilasciato per "lavoro subordinato" utilizzato per "lavoro autonomo") l'Ufficio comunica l'evento alla Questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri costituito presso l'I.N.P.S di Roma, per le annotazioni di competenza ²⁹ (per Brescia la comunicazione può essere inviata a: direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it).

LA CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

La verifica della "condizione di reciprocità" comporta il riscontro che al cittadino italiano sia riservato (nel nostro caso, in tema di lavoro autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria) nel Paese di origine o di provenienza (di nazionalità e/o cittadinanza) del cittadino straniero interessato, il medesimo trattamento a cui il cittadino straniero richiede di essere ammesso in Italia.

Come già accennato, per la costituzione societaria non è richiesta la residenza del soggetto interessato (straniero) in Italia. La funzione di socio, sia di società di persone che di società di capitali, prescinde dal requisito della presenza sul nostro territorio e, quindi, dall'obbligo di permesso di soggiorno. Questo vale anche per il socio-amministratore e/o legale-rappresentante, per i quali il codice civile non richiede la residenza in Italia, ma semplicemente la sola indicazione (anche tramite elezione) del domicilio. In questi casi, pertanto, è necessario verificare solo la sussistenza della condizione di reciprocità ^{30 31}.

L'Ufficio verifica la condizione di reciprocità:

- a) quando un'impresa straniera con sede all'estero presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l'apertura di unità locale;
- b) quando si chiedi l'iscrizione nel registro delle imprese di un cittadino straniero, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno;
- c) in tutti i casi in cui un cittadino straniero, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chiedi la propria iscrizione in qualità di amministratore di società o di instutore (anche in impresa individuale);

²⁹ Il responsabile del procedimento cura la trasmissione della comunicazione, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese e nel r.e.a., il riconoscimento della qualifica di imprese artigiana o in altro albo, ruolo, elenco o registro.

³⁰ Ad esempio: la condizione di reciprocità non è verificata per l'assunzione della carica di amministratore unico nelle S.p.A. quando si tratti di **cittadino svizzero**. Parimenti non è verificata nei confronti del cittadino svizzero che ricopra la carica di amministratore di s.r.l., se almeno uno degli amministratori non sia domiciliato in Italia. La condizione di reciprocità risulterebbe, invece, verificata, in ogni caso, per il **cittadino cinese** (Repubblica popolare cinese) in virtù dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla *promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti* firmato il 28 gennaio 1985, e ratificato con L. 3 marzo 1987, n. 109. (Si può notare che, per questo aspetto, è più favorevole, il trattamento riservato ai cittadini cinesi rispetto a quello riservato ai cittadini svizzeri, essendo, peraltro, la Svizzera un Paese di confine, aderente all'Area Schengen, con il quale la UE ha in essere rapporti "privilegiati" in virtù dei vari accordi stipulati; anche se si deve constatare che, stranamente, tra l'Italia e la Svizzera non esiste attualmente un accordo bilaterale sulla *promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti* analogo a quello esistente con la Cina e l'India.

³¹ La c.d. **clausola della "nazione più favorita"** inserita negli accordi internazionali, come quelli stipulati dall'Italia con la Cina e l'India, comporta, per gli aspetti contemplati negli accordi stessi, l'applicazione ai cittadini stranieri (o imprese) cinesi e/o indiani di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti (e, quindi, alle cariche/qualifiche a questi connesse) effettuati in Italia da investitori di uno Stato Terzo, non comunitario (UE) o con uno Stato Terzo con il quale l'Italia ha in essere accordi o trattati di Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o accordi per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera (come potrebbe essere, ad esempio, nel caso della Svizzera).

d) quando il cittadino straniero, residente all'estero e non in possesso di permesso di soggiorno, assuma *partecipazioni* (o *quote*) in società italiane e/o la qualifica di *socio-unico* (in s.r.l. o in S.p.a.).

Il responsabile del procedimento amministrativo, che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, verifica ³² la condizione di reciprocità **ogni qual volta non intervenga nel procedimento un notaio** o qualora il notaio ritenga di non dichiarare in forma espressa e non equivoca nell'atto, nell'istanza o nell'attestazione che accompagna la domanda, di aver compiuto l'accertamento.

Un atto, anche di costituzione societaria, che trovasse tra i soci un cittadino straniero che non potesse esercitare quel diritto, in assenza di reciprocità, è da considerarsi nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

La condizione di reciprocità non viene accertata nel caso lo straniero sia in possesso di permesso di soggiorno CE o permesso di soggiorno per motivi di "lavoro autonomo", di "lavoro subordinato", di "famiglia", "umanitari" o di "studio" e per relativi famigliari in regola con le norme sul soggiorno, poiché equiparati ai cittadini italiani.

Adempimenti a cura del notaio

In sede di redazione degli atti costitutivi o modificativi di società, il notaio procede all'identificazione dei contraenti. Nel caso fra questi vi siano cittadini stranieri residenti in Italia, provvede ad accertare che siano in possesso del "permesso di soggiorno" o del "permesso di soggiorno CE" (o ex "carta di soggiorno").

I notai che assistono la redazione di un atto sono tenuti, altresì, a verificare la condizione di reciprocità. Se danno conto dell'esito positivo dell'accertamento con forma espressa nell'atto o nell'istanza o in dichiarazione allegata alla domanda, l'Ufficio non procede a ulteriori verifiche.

³² La condizione di reciprocità si verifica consultando gli elenchi inviati dal Ministero degli Esteri (Servizio del contenzioso diplomatico) tramite l'Unioncamere o il sito internet:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm.

APOLIDI E RIFUGIATI (ASILO POLITICO)

Lo *status* di "rifugiato" può essere richiesto dal cittadino straniero (o "apolide") che sia stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le sue opinioni politiche o che abbia fondato e provato motivo di ritenere che potrebbe essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra).

In base alle convenzioni internazionali sottoscritte e/o recepite dallo Stato italiano, i rifugiati e gli apolidi godono dello stesso trattamento degli altri cittadini stranieri (c.d. extracomunitari) già regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e degli stessi diritti, in materia civile, dei cittadini italiani. L'Ufficio, pertanto, verifica il possesso del regolare permesso di soggiorno, rilasciato in seguito al decreto di riconoscimento dello *status* di "rifugiato" o di "apolide" o al decreto di concessione di "asilo-politico"³³, ai fini dell'esercizio di "lavoro autonomo" e/o della richiesta di iscrizione in albi, ruoli e registri abilitanti o della richiesta di autorizzazioni o licenze. Allo stesso tempo **l'Ufficio verifica** che il cittadino straniero sia in possesso, oltre che del **permesso di soggiorno** o del **tesserino** attestante il riconoscimento dello *status* (in genere di durata biennale, triennale o quinquennale), del documento (d'identità) personale rilasciato dalla Questura e/o della **carta d'identità** rilasciata dal Comune di residenza. Gli apolidi, nati in Italia, sono esentati dalla verifica della condizione di reciprocità, mentre per i rifugiati o per coloro ai quali è stato concesso l'asilo politico l'esenzione vige solo dopo tre anni di regolare residenza in Italia.

Per l'esercizio di attività imprenditoriale agli apolidi si applica un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Il documento di identità (o di viaggio o passaporto) che include il riconoscimento dello *status* di "rifugiato" o "asilo politico" rilasciato ad un cittadino straniero da uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che abbia ratificato l'adesione alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, è da ritenersi valido e direttamente utilizzabile anche in Italia ai fini dell'esercizio di un lavoro autonomo o d'impresa e per quanto riguarda la costituzione di società commerciali o industriali. Sul documento di viaggio è specificato se il Paese che ha rilasciato il documento stesso abbia aderito alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

³³ La Questura che riceve la domanda di asilo rilascia all'interessato, entro tre giorni dalla presentazione della domanda stessa, un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di "richiedente asilo". Entro venti giorni dalla presentazione della domanda rilascia il permesso di soggiorno per "richiesta di asilo".

L'attestazione anzidetta non certifica l'identità del richiedente asilo.

La decisione sulla domanda di asilo va adottata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Il permesso di soggiorno per "richiesta di asilo" (così come quello rilasciato in attesa di riconoscimento di altro *status* o per "cure mediche") non consente di svolgere attività lavorativa autonoma (d'impresa) fino alla conclusione della procedura di riconoscimento, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nelle motivazioni del permesso e/o nel quadro note "referenze in Italia". Nel caso in cui, pur non essendo stata accolta la domanda di asilo, la Questura dovesse rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di "protezione sussidiaria" o "protezione umanitaria" (con la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza) questo consentirebbe l'attività lavorativa (anche autonoma).

Il permesso di soggiorno, rilasciato con le suddette modalità, non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI LEGALIZZAZIONE DI FIRME - ATTI FORMATI ALL'ESTERO (L)

Le firme sugli atti e documenti pubblici o resi pubblici nelle forme previste dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, ecc.) formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

La **legalizzazione** rappresenta un onere posto a carico della parte interessata che voglia far valere l'atto in Italia.

La legalizzazione dei documenti prodotti all'estero consiste nell'attestazione che conferma la carica rivestita da chi sottoscrive l'atto e l'autenticità della firma apposta dallo stesso sul documento. La disciplina della legalizzazione risponde all'esigenza pratica di rendere accettabile un documento da parte di soggetti diversi da coloro che lo hanno emanato. La legalizzazione ha la natura giuridica di un atto di certificazione.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate in Stato estero, prima di farne uso nel territorio italiano, devono essere depositati presso un notaio esercente in Italia o nell'archivio notarile distrettuale (presso l'archivio notarile si possono depositare solo le scritture private). Se si tratta di **atti pubblici per cui è prevista la pubblicità nel registro delle imprese**, questi devono essere **depositati obbligatoriamente presso un notaio italiano**, che deve effettuare il necessario controllo di legalità; i termini di legge decorrono dalla data del suddetto deposito, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire, comunque, entro il 45° giorno successivo al compimento dell'atto (cioè, dalla data di stipula o di redazione dell'atto all'estero).

L'**Ufficio notarile del Consolato** (italiano) è deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito e a rilasciarne copie ed estratti.

Il *servizio notarile* è sempre dovuto ai cittadini italiani che si trovino all'estero in via permanente o temporanea. Lo stesso servizio è facoltativo allorché:

- siano parti dell'atto contemporaneamente cittadini italiani e stranieri;
- siano parti dell'atto esclusivamente cittadini stranieri;
- sia previsto da accordi internazionali;
- l'atto debba essere fatto valere in Italia.

Il cittadino italiano all'estero può, in alternativa, formalizzare l'atto presso un pubblico "notaio" (o pubblico ufficiale deputato o figura equivalente) ufficialmente accreditato nel Paese di residenza.

30 aprile 2019

Successivamente dovrà far legalizzare la firma del "notaio" o provvedere a far apporre sul documento l'"Apostille", secondo le regole di ogni Paese.

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio ³⁴.

I *servizi notarili* più frequentemente richiesti a un ufficio consolare sono: procure; testamento pubblico; atti pubblici; attività di autenticazione.

Per il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Paese si ricorre alla procedura della "delibazione" o "exequatur". In Italia, quando si tratti di sentenze o atti giudiziari, la procedura si svolge presso la Corte d'Appello territorialmente competente e tende ad accertare che il procedimento straniero si sia svolto nel rispetto delle regole del contraddittorio, che la sentenza sia passata in giudicato, non sia contraria ad un'altra sentenza emanata in Italia e non contenga disposizioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

L'*exequatur* (sinonimo di *concessione, permesso*) è il procedimento mediante il quale, su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, un'autorità governativa emette un decreto o una dichiarazione per dare esecuzione (in Italia) a un atto straniero, ad esempio, quelli ecclesiastici relativi ai procedimenti civili per scioglimento di matrimonio.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori

I cittadini comunitari hanno la facoltà di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai fini della dimostrazione di stati, fatti e qualità personali che trovano riscontro in un Paese dell'Unione Europea (U.E.).

Sussiste, in ogni caso, l'obbligo da parte dell'interessato dell'indicazione dell'autorità o ente straniero presso il quale si possono svolgere, eventualmente, le verifiche delle dichiarazioni da parte dell'ufficio.

Tutte le **attestazioni e i documenti richiesti**, all'atto della loro presentazione, non devono essere di data anteriore ai tre mesi e devono essere prodotti con **traduzione in lingua italiana** ³⁵. Per i **cittadini comunitari**, la traduzione doveva essere asseverata ³⁶ fino al 28 dicembre 2009. Con l'entrata in vigore della direttiva "servizi" 2006/123/CE, art. 5, comma 3, **basta la traduzione semplice**. La traduzione asseverata può essere ancora richiesta solo nei casi previsti da

³⁴ Una differenza sostanziale tra il notaio in Italia e l'Autorità consolare è che quest'ultima deve limitare il suo consiglio, se richiesto, al campo giuridico, con speciale riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti e non alla loro utilità economica (art. 19 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari").

³⁵ L'ufficio si riserva di accertare presso l'autorità diplomatica italiana la veridicità del contenuto della stessa, nonché l'attestazione relativa alla veridicità del contenuto della stessa.

³⁶ Asseverare: attestare che la traduzione sia corretta e corrispondente al testo originario. Può asseverare una traduzione chi eserciti un servizio di pubblica utilità:

- un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);
- un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato (in Italia non esiste un albo dei traduttori);
- il privato quando adempia ad un servizio dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la propria funzione giurando innanzi all'autorità giudiziaria o a un notaio.

altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

I **cittadini stranieri** (c.d. **extracomunitari**) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o quelle sostitutive dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Gli atti e i documenti richiesti al fine del rilascio del permesso di soggiorno non possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive (si ricorda che fra questi sono comprese le attestazioni dei parametri finanziari rilasciati dalla Camera di commercio e dei nulla osta rilasciati dalla Camera di commercio e/o dagli Sportelli unici per le attività produttive – S.u.a.p.).

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli suindicati sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante **certificati o attestazioni** rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di **traduzione in lingua italiana asseverata** ³⁷ dall'autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana che ne attesta 1) la conformità all'originale; 2) la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata (cosiddetta doppia legalizzazione).

Qualora gli anzidetti stati, fatti e qualità personali non possano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari (italiane) provvedono al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

³⁷ Asseverare: attestare che la traduzione sia corretta e corrispondente al testo originario. Può asseverare una traduzione chi eserciti un servizio di pubblica utilità:

- un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);
- un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato (in Italia non esiste un albo dei traduttori);
- il privato quando adempia a un servizio dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la propria funzione giurando innanzi all'autorità giudiziaria o a un notaio.

L'APOSTILLE (A)

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha sostituito la legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille" che si appone sui documenti provenienti dallo Stato estero a cura dei pubblici ufficiali dello Stato stesso con cui viene certificata la provenienza del documento.

Il contenuto dell'Apostille deve essere esattamente conforme al modello allegato.

Modello d'Apostille annesso alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

<p>Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)</p> <p>1. Stato</p> <p>Il presente atto pubblico</p> <p>2. è stato firmato da</p> <p>3. operante in qualità di</p> <p>4. è munito del sigillo/bollo di</p> <p style="text-align: center;">Attestato</p> <p>5. in</p> <p>6. il.....</p> <p>7. da</p> <p>8. col numero</p> <p>9. sigillo/bollo.....</p> <p style="text-align: right;">10. Firma</p>
--

L'Apostille avrà la forma di un riquadro di 9 centimetri di lato minimo.

L'Apostille deve essere redatta nella lingua francese o in quella ufficiale dell'autorità che la rilascia. Può anche essere rilasciata in forma bilingue o trilingue, aggiungendo una o due altri idiomi; in ogni caso, il titolo "Postilla" dovrà essere in lingua francese "Apostille".

La necessità della traduzione dell'Apostille è sicuramente da escludere, poiché il contenuto della stessa è di facile e immediata comprensione, indipendentemente dalla lingua e dai caratteri usati (anche se in caratteri diversi come il greco o il giapponese, Stati che hanno ratificato la Convenzione), dovendo necessariamente corrispondere a ogni singolo rigo (numerato) di cui si compone l'Apostille, su cui devono essere riportate le parole indicate dalla Convenzione.

La Convenzione non si applica ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari e ai documenti amministrativi concernenti direttamente operazioni commerciali o doganali (esempio, certificati di origine).

In Italia le autorità competenti a postillare sono:

- per gli atti giudiziari e notarili: la Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione gli atti sono stati redatti. La stessa è

competente a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici giudiziari e dei notai del circondario della provincia;

- per tutti gli altri atti amministrativi, compresi quelli dello stato civile, previsti dalla Convenzione: i Prefetti competenti per territorio, con le eccezioni del Presidente della Regione per la Valle d'Aosta e il Commissario del Governo per le Province di Trento e Bolzano. Gli stessi sono competenti a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici pubblici, compreso lo stato civile, del circondario della provincia.

Dispensa dalla legalizzazione e dall'Apostille (D)

Un'ulteriore categoria è costituita dai documenti provenienti da Stati esteri con i quali esistono accordi anche bilaterali che dispensano da qualsiasi legalizzazione.

Tabella riassuntiva ³⁸

(L) Paesi per i quali vige il regime della legalizzazione (tutti quelli non indicati nella tabella).

(A) Paesi aderenti alla convenzione dell'Aia dell'Apostille.

(D) Paesi aderenti alla convenzione di Bruxelles con per cui è prevista la dispensa da qualsiasi forma di legalizzazione.

Gli atti e i documenti provenienti da Paesi non compresi nella sotto-riportata tabella/elencazione sono soggetti in ogni caso alla legalizzazione (L).

ALBANIA	A	ANDORRA	A	ANTIGUA E BARBUDA	A
ARGENTINA	A	ARMENIA	A	AUSTRALIA	A
AUSTRIA	D	AZERBAIDJAN	A	BAHAMAS	A
BAHRAIN	A	BARBADOS	A	BELGIO	D
BELIZE	A	BIELORUSSIA	A	BOLIVIA	A
BOSNIA ERZEGOVINA	A	BOTSWANA	A	BRASILE	A
BRUNEI DARUSSALAM	A	BULGARIA	D	BURUNDI	A
CAPOVERDE	A	CILE	A	CINA	A
CIPRO	D	COLOMBIA	A	COREA (SUD)	A
COSTARICA	A	CROAZIA	D	DANIMARCA	D
EL SALVADOR	A	EQUADOR	A	ESTONIA	D
FIGI	A	FILIPPINE	A	FINLANDIA	D
FRANCIA	D	GEORGIA	A	GERMANIA	D
GIAPPONE	A	GRAN BRETAGNA	D	GRECIA	D
GRENADA	A	GUATEMALA	A	GUYANA (ex Britannica)	A
HONDURAS	A	HONK KONG	A	INDIA	A
IRLANDA	D	ISLANDA	A	ISOLE COOK	A
ISOLE MARSHALL	A	ISOLE SALOMONE	A	ISRAELE	A
ITALIA		KAZAKHSTAN	A	KIRIBATI	A
KOSOVO	A	KYRGYZSTAN	A	LESOTHO	A

³⁸ Aggiornata all'anno 2016.

L'elenco viene aggiornato con ritardo a causa della difficoltà a reperire informazioni tempestive sulle convenzioni e gli accordi internazionali stipulati fra Italia e altri Paesi in materia di particolari formalità di legalizzazione o dispensa.

30 aprile 2019

LETTONIA <small>(documenti dopo il 31.10.2010)</small>	D	LIBERIA	A	LIECHTENSTEIN	A
LITUANIA	D	LUSSEMBURGO	D	MACAO	A
MACEDONIA	A	MALAWI	A	MALTA	D
MAROCCO	A	MAURITIUS	A	MESSICO	A
MOLDAVIA (MOLDOVA)	A	MONACO	A	MONGOLIA	A
MONTENEGRO	A	NAMIBIA	A	NICARAGUA	A
NIUE	A	NORVEGIA	A	NUOVA ZELANDA	A
OLANDA <small>(PAESI BASSI)</small>	D	OMAN	A	PANAMA	A
PARAGUAY	A	PERÙ	A	POLONIA	D
PORTOGALLO	D	REP. CECA <small>(poi CECCHIA)</small>	D	REP. DOMINICANA	A
ROMANIA	D	RUSSIA <small>(FEDERAZIONE)</small>	A	SAMOA	A
SAN CHRISTOPHER <small>E N.</small>	A	SAN MARINO	A	SAN VINCENZO <small>E G.</small>	A
SANTA LUCIA	A	SAO TOMÉ	A	SERBIA	A
SEYCHELLES	A	SLOVACCHIA	D	SLOVENIA	D
SPAGNA	D	STATI UNITI <small>(U.S.A.)</small>	A	SUD AFRICA	A
SURINAME	A	SVEZIA	D	SVIZZERA	A
SWAIZILAND	A	TAGIKISTAN	A	TONGA	A
TRINIDAD E TOBAGO	A	TUNISIA	A	TURCHIA	A
TUVALU	A	UCRAINA	A	UNGHERIA	D
URUGUAY	A	UZBEKISTAN	A	VANUATU	A
VENEZUELA	A	ZIMBABWE	A		

Per gli aggiornamenti si veda anche il seguente collegamento:

<https://www.hcch.net/fr/instruments/specialised-sections/Apostille>

che permette di verificare la lista aggiornata degli stati aderenti.

Si possono inoltre consultare:

http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx

<http://itra.esteri.it/>

da cui si possono estrarre tutte le convenzioni sottoscritte con ogni Paese e, da queste, risalire alle specifiche disposizioni esistenti in materia anche di legalizzazione/dispensa dalla legalizzazione di documenti.

Paesi UE: semplificazione del riconoscimento dei certificati e dei documenti (esenzione da ogni forma di legalizzazione tra paesi membri)

Per effetto dell'entrata in vigore (a decorrere dal 16 febbraio 2019) del **Regolamento UE 2016/1191** del Parlamento europeo e del Consiglio, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell'Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro, senza necessità di legalizzazione e altre formalità (ad esempio: *apostille*).

Il Regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è di accertare uno o più dei seguenti fatti:

30 aprile 2019

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Ai fini del Regolamento, per **documenti pubblici** si intendono:

- a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente a una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario ("huissier de justice");
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
- e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

La **traduzione** certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.

Non è richiesta la traduzione quando:

- a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro;
- b) il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti

penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal Regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

I moduli standard multilingue sono rilasciati da un'autorità pubblica e recano la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo o il timbro dell'autorità che li rilascia.

I moduli standard multilingue sono allegati ai documenti pubblici disciplinati dal Regolamento, sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo.

Se l'autorità ricevente ha dubbi ragionevoli sull'autenticità di un documento pubblico, potrà verificarla con l'autorità di emissione nell'altro paese attraverso la piattaforma informatica del sistema di informazione del mercato interno o "IMI".

Il Regolamento abolisce l'obbligo dell'apostille e semplifica le formalità riguardanti le copie autentiche e le traduzioni.

Tutti gli Stati membri UE sono parti contraenti della Convenzione dell'Aja sull'apostille; tuttavia, il Regolamento dovrebbe essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto a questa e, di conseguenza, su richiesta dell'interessato, si potrebbe ancora fare ricorso alla Convenzione e, quindi, all'apostille, nelle relazioni tra Stati membri ³⁹.

Riconoscimento di titoli di studio stranieri ***Dichiarazione di equipollenza***

Presupposto essenziale per ottenere la dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero è il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria. La vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia.

La stessa, pertanto, può essere richiesta solamente da:

- a) lavoratori comunitari all'estero/emigranti e loro congiunti;
- b) cittadini comunitari per matrimonio;
- c) cittadini comunitari per naturalizzazione.

L'istanza, con l'allegata documentazione richiesta, va inoltrata agli uffici locali del Ministero della pubblica istruzione (Uffici scolastici regionali per la Lombardia – Centro servizi amministrativi) che, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro maturate dallo stesso, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.

³⁹ Ad esempio, un cittadino spagnolo richiede il certificato di nascita alla propria autorità che lo rilascia ovviamente in spagnolo; la stessa autorità emette anche un modulo standard multilingue che traduce il contenuto essenziale del certificato. Il cittadino spagnolo produrrà all'autorità italiana il certificato supportato dal modulo standard multilingue. In questo caso non ha l'obbligo di produrre una traduzione integrale del certificato. Integrare il certificato con il modulo standard multilingue è una facoltà e non un obbligo. Il cittadino spagnolo potrebbe, pertanto, scegliere di produrre il certificato di nascita e la sua traduzione integrale in italiano. La traduzione potrà essere predisposta alternativamente o secondo le regole spagnole da un esperto che opera in Spagna, o con le regole italiane da un traduttore riconosciuto dall'autorità italiana. Il cittadino spagnolo potrebbe, infine, scegliere di avvalersi ancora dell'apostille.

Dichiarazione di corrispondenza/equivalenza

La dichiarazione di corrispondenza di titoli di studio stranieri di istruzione secondaria (anche diplomi di laurea), utili ai fini del riconoscimento dei requisiti e delle abilitazioni professionali all'esercizio di determinate attività (ad esempio: diploma di "ragioniere" per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante e l'iscrizione, come tale, nel registro delle imprese) gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero della pubblica istruzione.

Il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. L'autorità competente (il Ministero) che procede al riconoscimento può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Nel caso si debba dimostrare, come titolo culturale o di studio, il solo assolvimento dell'obbligo scolastico (come, ad esempio, per l'accesso ai corsi professionali regionali abilitanti e/o agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è necessario produrre un'apposita certificazione rilasciata, direttamente o mediante la convalida della traduzione di attestazioni già rilasciate dalle competenti autorità locali, dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese di appartenenza del cittadino straniero ⁴⁰.

Riconoscimento requisiti professionali

Quando, ai fini dell'esercizio di una attività regolamentata o professionale è necessaria una valutazione complessiva di uno o più dei seguenti titoli:

- studio (lauree, diplomi, ecc.);
- formazione professionale (corsi professionali e similari);
- esperienza lavorativa (in genere qualificata o specializzata);
- tirocinio di formazione professionale;
- superamento esami di idoneità o di abilitazione;
- altri eventualmente richiesti da specifiche norme di settore,

la valutazione deve essere effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, o dal Ministero competente per la specifica materia, al quale deve essere richiesta l'emanazione di un decreto di riconoscimento che, attualmente, è pubblicato sul sito internet del Ministero (o autorità) emanante.

Il decreto di riconoscimento è finalizzato all'espressione di un completo e diretto giudizio sul possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività regolamentata o professionale.

La valutazione tende anche a verificare se l'attività rientri tra quelle regolamentate nel Paese di provenienza, quindi ad accertare se l'attività

⁴⁰ Per ulteriori informazioni relative alla procedura da seguire per presentare le istanze di riconoscimento di un titolo di studio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si può consultare il sito www.cimea.it

sia tale da poter essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza dei predetti titoli o requisiti.

Il decreto di riconoscimento, pubblicato sul sito internet dell'autorità competente, attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

L'efficacia del decreto di riconoscimento può essere condizionata dall'espletamento di una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi (solitamente le Camere di commercio).

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all'esercizio della professione.

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione professionale ed è oggetto di valutazione finale, con possibilità di ripetizione in caso di esito negativo.

Ne discende che non è possibile accettare segnalazioni d'inizio di attività o domande d'iscrizione al registro delle imprese, o in altri albi, ruoli e registri abilitanti, presentate da soggetti in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero per i quali non sia stato positivamente completato il procedimento di riconoscimento.

Anche i cittadini italiani che, ai fini dell'esercizio delle attività regolamentate o professionali, intendano far valere esperienze e/o titoli professionali acquisiti all'estero, sono tenuti a richiedere il decreto di riconoscimento.

Certificazioni per l'estero

La normativa italiana sulla "decertificazione" non si applica alle certificazioni rilasciate per l'estero, quindi, ad esempio al "Certificato di esperienza" e/o ai certificati del registro delle imprese destinati a essere utilizzati all'estero, non si deve applicare la dicitura "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

30 aprile 2019

NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La notificazione all'estero si svolge e si perfeziona nel rispetto delle convenzioni internazionali. Le procedure ivi stabilite sono reperibili sul sito http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/Normativa_consolare/ServiziConsolari/Notifiche/.

La notificazione degli atti amministrativi si effettua a mezzo servizio postale mediante l'utilizzo della cartolina (di colore rosso) CN07 Cod. 008300 in busta bianca (senza finestra).

In deroga alle norme generali non è obbligatorio notificare il verbale di accertamento (violazione amministrativa) ai cittadini di altri paesi residenti all'estero, qualora la residenza, il domicilio o la dimora non siano noti.

AUTOTRASPORTATORI PATENTE DI GUIDA: CITTADINI COMUNITARI

I cittadini provenienti da un Paese membro della Unione europea, in possesso di valida patente di guida, possono circolare in Italia senza obblighi di alcun tipo.

I cittadini comunitari possono, dopo aver acquisito la residenza in Italia, richiedere il riconoscimento della propria patente di guida al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento Trasporti terrestri).

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate ai documenti di guida italiani, pertanto il titolare di patente di guida comunitaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere il riconoscimento (che consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera) o la conversione della propria patente, che comporterebbe il rilascio di una nuova patente italiana.

Il riconoscimento è possibile per le patenti rilasciate da tutti gli Stati appartenenti all'Unione Europea ⁴¹.

PATENTI DI GUIDA: CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)

I cittadini stranieri possono richiedere il riconoscimento della propria patente di guida; possono, inoltre, chiedere, nei casi in cui è prevista, la conversione della patente stessa o richiedere l'ammissione agli esami di guida ⁴².

Non è possibile convertire patenti rilasciate da Paesi stranieri (c.d. extracomunitari) per i quali non sussista la condizione di reciprocità. Per la stessa ragione il rinnovo, il riconoscimento o la conversione della patente non è possibile anche se la stessa sia già stata convertita da altro Paese comunitario.

CARTA DEL CONDUCENTE (CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTE)

È personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal regolamento (CE) 3820/85. È in formato tessera (*smart card*) di fondo bianco e deve essere inserita (nel "*tachigrafo digitale*") dall'autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.

È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio della provincia in cui il richiedente ha la propria residenza. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ♦ titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;

⁴¹ Per la procedura presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Motorizzazione civile) si può consultare il sito www.dgtnordovest.it.

⁴² Per la procedura presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Motorizzazione civile) si può consultare il sito www.dgtnordovest.it.

- ◆ non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- ◆ residenza nello Stato italiano.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

La carta di qualificazione del conducente è un documento (titolo) abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

É necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e D+E.

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata:

- a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
- b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano ⁴³ .

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini stranieri, l'**attestato del conducente** ⁴⁴ .

L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente (CQC) rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La "carta del conducente" sostituisce, temporaneamente, la patente di guida. Viene rilasciata dagli uffici del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (già Motorizzazione civile) all'atto della richiesta di riconoscimento o di conversione della propria patente di guida. Il cittadino straniero deve esserne in possesso per poter esercitare legittimamente l'attività di autotrasportatore nell'ambito del territorio italiano.

PATENTE INTERNAZIONALE

La patente internazionale è documento di guida, redatto in diverse lingue, che viene rilasciato dall'autorità competente (in Italia, gli uffici del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, già Motorizzazione civile), esclusivamente, per essere accompagnato alla patente di guida nazionale ai fini del suo possibile utilizzo all'estero.

La patente (o permesso) internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità 3 anni, coincidenti, comunque, con la scadenza della patente.

⁴³ Per informazioni in merito alla procedura di acquisizione del titolo si può consultare il sito www.dgtnordovest.it.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

RIFERIMENTI NORMATIVI CITTADINI COMUNITARI

- **Trattato CE** (Roma 1957, e successive modificazioni e integrazioni).
- **Trattato sull'Unione europea** (Maastricht 1992).
- **Trattato di Lisbona** che "modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni" fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; *in vigore sul piano internazionale dal 1° dicembre 2009* (dopo il deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario).
- **Legge 2 agosto 2008, n. 130** "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007".
- **"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"** (adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2007; v. *in particolare gli articoli*: 15 "Libertà professionale e diritto di lavorare", 16 "Libertà d'impresa", 17 "Diritto di proprietà", 18 "Diritto di asilo", 45 "Libertà di circolazione e di soggiorno").
- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006**, relativa ai servizi nel *mercato interno* = "Direttiva servizi" (prevista entrata *in vigore*: dal 28 dicembre 2009).
- **Decreto legge 25 giugno 2008, n.112** "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - In particolare, vedi articolo 38 "**Impresa in un giorno**" (...disposizioni in applicazione della direttiva 2006/123/CE). - **Legge 6 agosto 2008** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112...".
- **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59** "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
- **Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30** "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
- **Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206** "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

30 aprile 2019

- **Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 62 del d.lgs. 82/2005** come modificato dal decreto legge 179/2012 (v. legge di conversione n. 221/2012) e **D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223** "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e successive integrazioni e/o modifiche (V. d.p.c.m. 109/2013 e d.p.c.m. n. 194/2014).
- **Circolare 6 aprile 2007, n. 19, del Ministero degli interni (Dipartimento degli affari interni e territoriali)** - Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le dir. 64/221/CEE, Dir 68/360/CEE, Dir. 72/194/CEE, Dir 73/148/CEE, Dir. 75/34/CEE, Dir. 75/35/CEE, Dir. 90/364/CEE, Dir. 90/365/CEE e Dir. 93/96/CEE.
- **Circolare 19 aprile 2007, n. 3608/C del Ministero dello sviluppo economico** "Modalità di identificazione dei cittadini comunitari per l'iscrizione al registro delle imprese e al REA - decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
- **Circolare 8 agosto 2007, n. 45 del Ministero degli interni** "Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea".
- **Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15** di attuazione della direttiva 2013/55/UE (modificativa della precedente direttiva 2005/36/CE) che ha introdotto, tra l'altro, l'istituto della **tessera professionale europea (EPC - european professional card)**.
- **Circolare del Ministero dello sviluppo economico N. 3688/C del 3 maggio 2016** "Accesso da parte di cittadini comunitari e di paesi terzi all'esercizio delle attività regolamentate. Tessera professionale europea, per lo svolgimento dell'attività di agente immobiliare".
- **Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (=esenzione da ogni forma di legalizzazione e formalità, compresa l'apostille, tra paesi UE).

CITTADINI C.D. "EXTRACOMUNITARI"

- **Art. 16** "Trattamento dello straniero" - "**preleggi**" del **Codice civile**.
- **Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416** (*convertito* in legge, con modificazioni, con **L. 28 febbraio 1990, n. 39**) "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini c.d. extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato" (*N.B.* gli articoli 2 e seguenti sono stati abrogati dal D.Lgs. 286/98 "Testo unico.."); **Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**

30 aprile 2019

"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- **Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25** "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", come modificato e integrato dal **Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159**.
- **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".(vedi, in particolare, **artt. 5 e 6** "Permesso di soggiorno", **9** "Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" ex "Carta di soggiorno" **26** "Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" e **26-bis** "Ingresso e soggiorno per investitori").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*".(vedi, in particolare, gli **artt. 14**, 2° comma, "Conversione del permesso di soggiorno" – per le comunicazioni alla Questura, **39** "Disposizioni relative al lavoro autonomo" e **41** "Archivio anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari" – per le comunicazioni all'INPS").
- **Legge 30 luglio 2002, n. 189** "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" c.d. legge "Bossi-Fini" (vedi, in particolare, gli **artt. 5** "Permesso di soggiorno", **9** "Carta di soggiorno" e **18** "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" (vedi, in particolare, gli **artt. 1** "Accertamento della condizione di reciprocità", **2** "Rapporti con la pubblica amministrazione", **4** "Rilascio dei visti d'ingresso", **9-11** "Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno", **14** "Conversione del permesso di soggiorno" – per le comunicazioni alla Questura, **16** "Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno", **25** "Nulla osta dello Sportello unico e visto d'ingresso" **36** "Disposizioni relative al lavoro autonomo" che modifica l'art. 39 del regolamento di cui al D.P.R. 394/99, **38** "Archivio anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari" per le comunicazioni alla Questura e all'INPS, **43** "Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni").
- **Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140** "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative

30 aprile 2019

all'accoglienza dei **richiedenti asilo** negli Stati membri" (modificato dal d.lgs 142/2015).

- **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142** "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'**accoglienza dei richiedenti protezione internazionale** nonché della direttiva 2013/32/UE, recante **procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale**".
- **Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. "Decreto Salvini", legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132)** recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica ...»).
- **Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3** "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".
- **Legge 28 maggio 2007, n. 68** "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".
- **Decreto 11 maggio 2011 del Ministero degli affari Esteri.**(Decreto "**visti**", vedi, in particolare, allegato A "Requisiti e condizioni": punto 7 "Visto per *lavoro autonomo* – V.S.U. o V.N.).
- **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri e della C.I.) del 21 luglio 2017** definisce la "Procedura volta all'accertamento dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall'art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'Immigrazione".
- **Decreto 26 luglio 2007 del Ministero degli interni** "Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 68/2007".
- **Circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato** "Decreto legislativo . 268/98, art. 26 e D.P.R. n. 394/99 – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri c.d. extracomunitari", (contenente l'indicazione, alle Camere di Commercio, di criteri comuni per l'individuazione e la definizione dei parametri finanziari).
- **Deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di Brescia** "Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri c.d. extracomunitari. Parametri di riferimento per l'esercizio dell'attività autonoma iscrivibile nel registro delle imprese".
- **Legge 15 luglio 2009, n. 94** "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (contiene modifiche al *Testo unico sull'immigrazione* e introduce il "*reato*" di "*immigrazione clandestina*").

- **Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108** "Attuazione della direttiva 2009/50/CE" sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati" (*Carta Blu UE*).

NORME COMUNI

- **Legge 16 febbraio 1913, n. 89** "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili" (in particolare: v. **articolo 106** "Atti ricevuti e autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese...").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200** "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari" (*vedi*, in particolare, l'articolo 19).
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (in particolare, v. **articolo 18** "Autocertificazione").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (*vedi*, in particolare, gli **artt. 3** "Soggetti" e **33** "Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero").
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Legge 20 novembre 1982, n. 890 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 e Sentenza n. 477-anno 2002 della Corte Costituzionale della Repubblica italiana** "Notificazioni all'estero degli atti della pubblica amministrazione.."; Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 (relativa alla procedura civile), Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965. Regolamento (CE) n. 1393 del 13 novembre 2007 (in vigore dal 13 novembre 2008).
- **Circolare dell'8 giugno 2007, n.3610 del Ministero dello sviluppo economico** "Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in Paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione".
- **Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009**, che istituisce un codice comunitario dei visti (**codice dei visti**).

ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- **Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951** "Convenzione relativa allo status dei rifugiati".
- **Convenzione di New York del 28 settembre 1954.**"Convenzione relativa allo status degli apolidi".

30 aprile 2019

- **Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961**, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 "Ratifica della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961".
- **Legge 15 novembre 2000, n. 364** "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999".
- **Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987** "Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità Europee" - ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106.

NORME RELATIVE A SETTORI E ATTIVITÀ PARTICOLARI

- **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada"** - Art. 1 della **direttiva n. 91/439/CE** - **Decreto Ministero dei Trasporti del 14 novembre 1997** (*norme relative alla equiparazione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea ai documenti di guida italiani*) e **Circolare prot. n. 1274/M340 del 10 marzo 2005** (*contiene l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in un analogo documento di guida italiano*).
- **Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286** "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" - Capo II "attuazione **Direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio** sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri".
- **Decreto 20 marzo 2008 del Ministero dei Trasporti** "Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 relativo al rilascio della *carta di qualificazione del conducente*".
- **Decreto 29 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** "recepimento della direttiva 2008/65/CE - *Modello comunitario di patente di guida*".